

Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni finanziarie finalizzate all'organizzazione dell'evento "Esercito 1659 Drone Challenge 2026", Roma, 19-20 settembre 2026.

CONDIZIONI GENERALI

La società "**Difesa Servizi S.p.A.**", con sede legale in Roma - Via Flaminia, 335 00196 C.F. 11345641002, capitale sociale di Euro 1.000.000,00, iscritta nel Registro delle Imprese di Roma, di seguito denominata col termine "Società" di seguito denominata anche "*Sponsee*";

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art. 535 del D.lgs. n. 66/2010, la società "Difesa Servizi S.p.A." è stata costituita allo scopo di svolgere attività negoziale diretta all'acquisizione di beni mobili, servizi e connesse prestazioni strettamente correlate allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Amministrazione della Difesa, non direttamente correlate all'attività operativa delle Forze Armate e, più in generale, al fine di valorizzare beni ed attività attualmente di pertinenza del Ministero della Difesa e di ogni sua articolazione;
- la società "Difesa Servizi S.p.A." è posta sotto la vigilanza del Ministro della Difesa che se ne avvale come di un proprio organo, secondo il modello dell'ente *in house*, ai fini del reperimento, secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità e nel rispetto del principio di trasparenza, di risorse per il Ministero della Difesa, ovvero ai fini del contenimento delle spese da esso sostenute;
- la società "Difesa Servizi S.p.A." ha avviato una campagna di raccolta di sponsorizzazioni mediante pubblicazione di Avviso Pubblico sul proprio sito istituzionale;
- l'Operatore Economico ha manifestato il proprio interesse per la sponsorizzazione della manifestazione "Esercito 1659 Drone Challenge 2026", i cui dettagli tecnici, pacchetti di visibilità e benefit sono contenuti nell'Allegato 1 all'Avviso Pubblico;
- la Società ha ritenuto che l'offerta è risultata valida e regolare, oltre che pertinente, in relazione alla manifestazione oggetto dell'avviso pubblico;

ARTICOLO 1

(Valore delle premesse)

Le premesse anzidette formano parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

(Oggetto)

Costituisce oggetto del presente contratto una sponsorizzazione finanziaria, avente carattere di non esclusività (salvo quanto previsto per le singole categorie nell'Allegato 1), volta all'acquisizione dei pacchetti di visibilità descritti nell'Allegato 1 all'Avviso Pubblico, in occasione dell'evento denominato "Esercito 1659 Drone Challenge 2026", che si terrà a Roma, 19-20 settembre 2026.

ARTICOLO 3

(Durata)

Il presente contratto esplica i suoi effetti dal momento della sua sottoscrizione e fino alla definitiva conclusione dell'iniziativa ed eventuali eventi connessi di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 4

(Impegni delle Parti)

La Società si impegna ad offrire le prestazioni e i benefit di visibilità secondo quanto previsto nell'Allegato 1 all'Avviso Pubblico cui le presenti sono riferite.

L'Operatore Economico, in qualità di Sponsor, si impegna a consegnare allo Sponsee i materiali necessari alla personalizzazione (loghi, file grafici, pantoni) rispettando i tempi di produzione indicati nell'Allegato 1.

Lo Sponsor avrà il diritto di svolgere attività promozionali relative alla sponsorizzazione (previo accordo sui contenuti) e potrà pubblicizzare il proprio impegno, ma non potrà utilizzare i loghi istituzionali per altre iniziative non oggetto del presente contratto.

Lo Sponsor:

- avrà il diritto nel territorio nazionale, per la durata del contratto, di svolgere ulteriori attività pubblicitarie e promozionali che ritenga opportune relativamente alla Sponsorizzazione dell'Evento i cui contenuti dovranno essere concordati

preventivamente con Difesa Servizi S.p.A. ed eventualmente con la Forza Armata di pertinenza;

- potrà pubblicizzare il fatto di essere impegnata nella Sponsorizzazione dell'Evento di cui al presente contratto;
- non potrà, in ogni caso, utilizzare l'immagine e/i loghi e la denominazione delle Forze Armate, della Difesa e di Difesa Servizi S.p.A. per altre iniziative diverse da quelle oggetto del presente contratto, salvo quanto eventualmente pattuito per iscritto tra le Parti.

ARTICOLO 5

(Corrispettivo della sponsorizzazione)

Quale compenso per le attività e i servizi di cui all'art. 2, lo Sponsor si impegna a versare l'importo offerto in sede di proposta + I.V.A. al 22%. Il corrispettivo dovrà essere versato in un'unica soluzione a seguito dell'emissione di regolare fattura da parte della Società. La fattura dovrà essere pagata dallo Sponsor a vista tramite bonifico bancario sulle coordinate che verranno comunicate.

L'assolvimento dell'imposta di bollo, ove prevista, sarà a carico dello Sponsor e dovrà avvenire mediante modello F24 secondo le indicazioni previste dal provvedimento n. 240013/2023 del 28 giugno 2023 dell'Agenzia delle Entrate, nel rispetto del comma 10 Art. 18 del D.Lgs. 36/2023. Difesa Servizi, all'accettazione della proposta, invierà l'importo e i dati necessari per la compilazione del suddetto modello.

ARTICOLO 6

(Normativa e condizioni generali di contratto)

La sottoscrizione in digitale del modello di proposta da parte dello Sponsor equivale ad accettazione delle presenti condizioni generali e a dichiarazione di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e della normativa vigente nell'ambito del settore in argomento. Per quanto non è contemplato nel presente contratto, si fa rinvio alle Leggi e Regolamenti in vigore. Il contratto è sottoposto alle norme, condizioni e modalità scaturenti dalla normativa vigente e dal codice civile ed alle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni degli atti sopra richiamati.

È fatto obbligo allo Sponsor di mantenere la Società ed il Ministero della Difesa sollevati ed indenni da richieste di risarcimento e/o da eventuali azioni legali promosse da terzi in relazione all'attività di sponsorizzazione oggetto del presente contratto.

Costituisce causa di risoluzione del Contratto di sponsorizzazione, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del Codice Civile, il venir meno dell'attualità dei requisiti soggettivi di cui all'art. 94 e seguenti del D.lgs. n. 36 del 2023

ARTICOLO 7

(Annullamento e/o rinvio dell'Evento)

In caso di annullamento dell'Evento a causa di condizioni atmosferiche sfavorevoli, ordine pubblico, mutamento degli scenari geopolitici internazionali o altri eventi non prevedibili lo Sponsor avrà diritto alla restituzione delle somme corrisposte al netto di quelle eventualmente impiegate per la realizzazione di parti di evento ovvero prologhi o presentazioni dello stesso. Lo Sponsee, potrà, tuttavia, in sostituzione della restituzione degli importi già corrisposti, concordare con il Ministero della Difesa di rinviare ad altra data l'Evento.

ARTICOLO 8

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati ("Regolamento generale sulla protezione dei dati" o "GDPR"), le Parti si danno reciprocamente atto e concordano che i dati personali raccolti con il presente Contratto sono trattati secondo le modalità e per le finalità sotto descritte:

- a) vengono lecitamente trattati solo per quanto necessario ai fini dell'esecuzione e dell'assolvimento degli obblighi contrattuali, previdenziali, fiscali e tributari derivanti da questo contratto nonché per il rispetto degli adempimenti richiesti dalle norme vigenti;
- b) vengono trattati per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'articolo 4, n. 2 del GDPR, con l'ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza;

- c) vengono conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario al soddisfacimento delle finalità di cui alla lettera a) e comunque per il tempo strettamente necessario all'espletamento degli adempimenti previsti per legge;
- d) possono essere portati a conoscenza dei soggetti autorizzati al trattamento e il Titolare del trattamento può comunicare i dati per le finalità di cui alla lettera a), e sempre rispettando l'obbligo di riservatezza, a collaboratori esterni e a tutti i soggetti la cui facoltà di accesso a tali dati è riconosciuta in forza di provvedimenti normativi, pubbliche Autorità, istituti bancari e assicurativi e, in genere, soggetti operanti nel settore giudiziario;
- e) possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a) garantendo la massima tutela della riservatezza dei dati personali e operando in piena conformità al dettato del GDPR;
- f) sono trattati garantendo, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR, l'esercizio dei seguenti diritti: diritto di accedere e ottenere una copia dei propri dati personali; diritto di rettifica dei dati personali; diritto all'oblio/alla cancellazione dei dati; diritto di sollevare obiezioni; diritto di ritirare il consenso e il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante.

Difesa Servizi S.p.A., qualora necessario, si riserva di richiedere la firma di un Accordo ai sensi dell'articolo 28 Reg. Europeo 679/16 al fine di disciplinare compiti, attività, misure di sicurezza e responsabilità inerenti all'eventuale trattamento di dati personali.

ARTICOLO 9

(Domicilio legale e Foro competente)

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, e scioglimento del presente contratto e che non possano essere amichevolmente composta tra le Parti entro il termine di 30 giorni, le Parti stabiliscono l'esclusiva competenza del Foro di Roma.

L'Amministratore Delegato
Dott. Luca Andreoli

